



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

# ***Le caratteristiche e le peculiarità degli Enti Ecclesiastici nell'ordinamento giuridico italiano***

**Antonio Interguglielmi**  
Ufficio Amministrativo Vicariato di Roma  
Roma, 21 luglio 2016



## NOZIONE DI ENTE ECCLESIASTICO

Con il termine «ente ecclesiastico» (da ora e.e.) si indica una categoria dell'ordinamento giuridico statale e non dell'ordinamento canonico

La legge non fornisce tuttavia una definizione precisa di e.e.

In dottrina si utilizzano due criteri:

1. FINALISTICO

2. GENETICO



## CRITERI

**NON SONO IN CONTRASTO I DUE CRITERI, MA SI INTEGRANO**

Lo Stato può attribuire personalità giuridica perché approvato dall'autorità ecclesiastica, e in conseguenza in ragione con l'attività che viene svolta dall'ente:

«Perseguire fini di religione e di culto»

Pertanto lo Stato (può) attribuisce personalità giuridica a questi Enti, che si aggiunge a quella che l'Ente possiede nell'ordinamento Canonico

(possono infatti esservi degli enti canonicamente eretti privi di riconoscimento statale)



## UN ELENCO DELLE CATEGORIE DI E.E.

### **1) E.e. che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa**

Vi rientrano:

- a) C.E.I.
- b) Regioni Ecclesiastiche e Province eccl.
- c) Diocesi, Abbazie e Prelature
- d) Capitoli
- e) Parrocchie e Chiese



## Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa:

- 1. Conferenza Episcopale Italiana can. 449 § 2
- 2. Regioni ecclesiastiche can. 433 § 2
- 3. Province ecclesiastiche can. 432 § 2
- 4. **Diocesi, abbazie e prelatore territoriali** can. 368
- 5. Vicariati foranei e altri raggruppamenti di parrocchie can. 374 § 2
- 6. Capitoli can. 504
- 7. **Parrocchie** can. 515 § 3
- 8. **Chiese** can. 556
- 9. **Cappellanie** can. 564



## Enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa:

- Seminari
- 10. Seminari, accademie, collegi, facoltà e altri istituti per ecclesiastici e religiosi
- o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche can. 238 § 1
- Istituti religiosi e secolari, Società di vita apostolica
- 11. Istituti religiosi, province e case can. 634 § 1
- 12. Istituti secolari can. 710
- 13. Società di vita apostolica, province e case can. 741 § 1
- Associazioni pubbliche di fedeli
- 14. Associazioni pubbliche di fedeli, confederazioni can. 313
- Fondazioni
- 15. Istituti per il sostentamento del clero can. 1274 § 1
- 16. Fondazioni autonome can. 1303 § 1
- Altre persone giuridiche canoniche can. 113 § 2



## Elenco

2) Istituti Universitari, Collegi e Seminari per religiosi ed ecclesiastici, Accademie

3) Persone giuridiche canoniche:

- a) Società vita apostolica
- b) Associazioni pubbliche di fedeli
- c) Confederazioni



## Elenco

4) Fondazioni, come Istituti di sostentamento del Clero e  
Fondazioni autonome

5) Enti costituiti o approvati dalla gerarchia ecclesiastica (Vescovi  
o Santa Sede)



## Come sorge nel diritto canonico l'e.e.

Cfr. Istruzione Amministrativa della CEI 2005 (IMA), n. 11

a) La Santa Sede è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura.

b) La Conferenza Episcopale è competente a erigere in persona giuridica le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale (cfr can. 312 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI) e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private (cfr can. 322 § 1 e art. 23, lett. v, dello statuto della CEI).

c) Il Vescovo diocesano è competente a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura nell'ambito della propria giurisdizione, salvo eventuali competenze della Santa Sede (cfr can. 579 § 2).

d) I Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio sono competenti a erigere le province e le case religiose del loro istituto.



## Le Fonti pattizie

Concordato del 1929, all'art. 31

Art. 7, n. 1 e 2 del nuovo Concordato

3) Art. 20 della Costituzione Italiana

4) Legge 206/85 e soprattutto legge 222/85

5) DPR 33/1987 regolamento di attuazione della l.222/85



## Art 7 n. 1 del nuovo Concordato

«Lo Stato si impegna a riconoscere – su domanda dell'autorità ecclesiastica – la personalità giuridica civile italiana agli enti ecclesiastici eretti o approvati secondo le norme di diritto canonico, che svolgano attività di religione o culto»

(cfr. anche art. 20 Costituzione)



## Dalla legge pattizia (Accordo 18/2/1984; L 222/1)

Col Concordato e la l. 222/85:

Sugli "*enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*" incombe l'obbligo, a termini degli artt. 5 e 6 della legge 20 maggio 1985 n. 222, di iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

I termini per effettuare detta iscrizione sono i seguenti:

- per gli enti riconosciuti dopo la data di entrata in vigore della legge 222: 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, per sunto, nella *Gazzetta ufficiale* (art. 27, comma secondo, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile);



## Dalla legge pattizia (Accordo 18/2/1984; L 222/1)

- per le diocesi, le parrocchie e gli istituti per il sostentamento del clero: entro il 31 dicembre 1989 (art. 6, comma terzo, legge n. 222/1985);
- per gli enti già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge il termine è scaduto il 3 giugno 1987 (art. 6, comma primo, legge n. 222/1985).
- Effetto della mancata iscrizione:
- la impossibilità per gli "enti *ecclesiastici civilmente riconosciuti*" di concludere negozi giuridici fino a quando non avranno adempiuto al relativo obbligo;



## Effetti della mancata iscrizione

Impossibilità per gli "*enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*" di concludere negozi giuridici fino a quando non avranno adempiuto al relativo obbligo.



## Condizioni per il riconoscimento degli e. e. della Chiesa cattolica

**Fonti:** art. 7.2 accordo 18 febbraio 1984 e artt. 1, 2 e 3 dell l.  
222/85

1. Requisito SOGGETTIVO: riconoscimento canonico (ente costituito o approvato dall'autorità ecclesiastica)
2. L'autorità ecclesiastica deve dare l'assenso alla richiesta di riconoscimento civile
3. Requisito OGGETTIVO: deve avere sede in Italia
4. FINE DI RELIGIONE O CULTO: «costitutivo ed essenziale»



## Dpr 361/2000: riconoscimento

Ha abrogato diverse norme del I libro del c.c.

Ha stabilito tra l'altro:

1. Competenza per il riconoscimento degli e.e. va al Prefetto del luogo in cui l'ente ha la sede principale
2. Tuttavia alcuni e.e. possono ancora ottenere il riconoscimento anche con decreto del M. dell'Interno o per legge



## Requisiti per il riconoscimento

- avere sede in Italia
- avere scopo di religione e di culto
- essere costituiti canonicamente

La domanda di riconoscimento è rimessa alla discrezionalità dall'autorità governativa italiana ma, di fatto, lo Stato si limita a controllare l'esistenza delle finalità di culto e religione

La pubblicità di tale riconoscimento è rappresentata dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura competente per territorio e nel REA se l'ente esercita attività con rilevanza economica



## Deposito dello Statuto

L'ente ecclesiastico non è tenuto a depositare lo Statuto;  
(cfr. Regolamento esecuzione delle L. 222/85 approvato con  
DPR 33/1987, art. 15, commi 2,3,4).

Si deve invece produrre un attestato della Congregazione degli  
Istituti di Vita Consacrata o, per le Parrocchie, il Decreto  
canonico di erezione o una dichiarazione del Vescovo

Ciò che è depositato in Prefettura deve essere «reale»: non  
si possono depositare falsi Statuti.



## La rappresentanza dell'e.e.

Il potere di deliberazione e di gestione spetta agli organi deliberativi dell'ente (Ispettore, Consiglio Ispettorale, Consiglio Diocesano, Vescovo, Copae, Parroco, ecc...), nominati secondo il diritto canonico e il diritto proprio.

**La rappresentanza civile dell'ente ecclesiastico spetta alla persona fisica nominata dall'organismo canonico competente.**

Il rappresentante legale dell'ente agisce non "motu proprio", ma su indicazione e su mandato dell'organismo canonico competente (in genere il Superiore) e sotto il controllo, se previsto, dell'autorità ecclesiastica gerarchicamente superiore.



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

**Gli atti compiuti dai rappresentanti legali  
dell'ente ecclesiastico senza l'osservanza dei  
principi sopra richiamati sono invalidi o  
inefficaci.**



## Come si estinguono gli e.e.


L'art. 20 della legge n. 222/1985 stabilisce che la soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause abbiano efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione e contestualmente provvede alla devoluzione dei beni (cfr cann. 120-123).

Ricevuto il provvedimento canonico, il Ministro dell'interno ne dispone con proprio decreto l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, conferendogli così efficacia civile, e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente estinto, secondo quanto stabilito dall'autorità ecclesiastica.

(Cfr. IMA 2005, n.20)<sup>21</sup>



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**



## **Alcune riflessioni sugli enti ecclesiastici e l'ordinamento giuridico Statale**



## L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è un ente che trova la sua origine ed è sempre retto dall'ordinamento canonico.

- Ciò significa, per esempio, che gli scopi e le finalità dell'ente ecclesiastico sono disciplinati, anche dopo il suo riconoscimento agli effetti civili, dalla normativa canonica
- Occorre fare sempre riferimento al can. 114 del Codice di diritto canonico:

§1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli.



**L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto  
è un ente che trova la sua origine  
ed è sempre retto dall'ordinamento canonico.**

§ 2. Come fini, di cui al § 1, s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale.

§ 3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito.



## Fine di religione o culto di un ente canonico per la legge civile: occorre riferirsi al criterio introdotto dall'art. 16, L. 222/85.

### Art. 16 l. 222

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
- b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.



## L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può svolgere anche attività che hanno finalità diversa da quelle di religione o culto

Art. 7, co. 3, L. n.222/85

Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può svolgere anche attività che hanno finalità diversa da quelle di religione o culto

Art. 15 L. n.222/85

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18 febbraio 1984.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

Qui un aspetto **IMPORTANTE!**





## Attività «diverse» dell'e.e.

- La possibilità riconosciuta dell'ente ecclesiastico di svolgere (gestire) anche attività diverse da quelle di religione o culto deve essere sempre interpretata in relazione al can. 114:  
L'azione dell'ente canonico DEVE SEMPRE LEGARSI ad un fine corrispondente alle finalità della Chiesa (opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale)
- = Ciò significa che l'ente canonico (ecclesiastico) civilmente riconosciuto non può essere utilizzato per gestire "qualsiasi" attività.



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

Quindi

L'ente canonico (ecclesiastico) civilmente  
riconosciuto non può essere utilizzato per  
gestire “qualsiasi” attività.



## Bisogna chiarire il concetto «strumentale»

- 1) Infatti talvolta si potrebbe usare per “giustificare e proteggere” un’attività che è oggettivamente diversa da quelle di religione e culto, al fine di godere delle agevolazioni escluse per le attività diverse;
- 2) Altre volte si assegna la finalità di religione e culto ad un ente che gestisce solo cosiddette “attività diverse” ai sensi dell’art. 16, lett. b (per esempio erigere una fondazione di culto al solo fine di gestire un’attività scolastica paritaria);
- 3) Potrebbe anche essere invocato per limitare alcune agevolazioni (soggettive) riconosciute all’ente ecclesiastico in forza della cosiddetta equiparazione concordataria (art. 7, co. 3);



## CONSEGUENZA

L'ente ecclesiastico può (legittimamente) svolgere e gestire attività diverse da quelle di culto e religione, per cui non è necessario far sorgere nell'ambito dell'ente ecclesiastico altri soggetti giuridici (associazioni, cooperative, società collegate, ecc..)



## Pericolo

E' fondamentale avere molta prudenza per evitare il rischio che le iniziative pastorali e le stesse strutture vengano sottratte alla soggettività dell'ente per venire gestite da enti terzi con propria autonomia e senza un esplicito collegamento ecclesiale (es. «mega palestra» che occupa gran parte della struttura parrocchiale...)



Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma

## DOCUMENTI PER APPROFONDIRE

Sull'argomento:

**CIRCOLARE C.E.I. N. 25 DEL 23.4.1998**

**(COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCELSIASTICI  
E PER LA PROMOZIONE AL SOSTEGNO  
ECONOMICO DELLA CHIESA)**



## Attività Onlus

**L'ente ecclesiastico può assumere la qualifica di onlus non soggettivamente, ma in relazione ad una delle attività previste dall'art. 10, comma 1 lett. a) del D.Lgs 460/97 (assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, ecc..).**



## **Attività Onlus**

**In particolare essi devono osservare, in relazione alle attività qualificate come onlus, una serie di adempimenti particolarmente onerosi, tra i quali:**

- a) redigere un regolamento in forma di scrittura privata registrata**
- b) tenere una rigorosa contabilità separata**
- c) in caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, devolvere ad altra onlus i beni e le attività residue**
- d) divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione**



## Onlus

**L'E.E. dovrà osservare, in relazione alle attività qualificate come onlus, una serie di adempimenti:**

- a) redigere un regolamento in forma di scrittura privata registrata**
- b) tenere una rigorosa contabilità separata**
- c) in caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, devolvere ad altra onlus i beni e le attività residue**
- d) divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione**



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

# **ASPETTI SULLA FISCALITA' IMMOBILIARE DEGLI E.E**



## Norma base di riferimento

- *Agli effetti delle leggi civili* ( art. 16 L. n. 222/85 ) *si considerano:*
  - a) attività di religione o di culto* quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
  - b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.*



## Principio I

**L'ente ecclesiastico per quanto attiene l'attività di culto e religione e le attività ad essa direttamente e strumentalmente connesse, non è tenuto all'osservanza delle leggi tributarie relative alle imprese (contabilità, bilancio, imposizione fiscale), ma solo e quelle contemplate per le attività istituzionali applicabili per gli enti non commerciali.**



## **Principio II**

**Per le attività diverse l'e.e. è soggetto, nel rispetto della sua struttura e delle sue finalità, alle leggi dello Stato concernenti tali attività ed al regime tributario previsto per le medesime.**



## *Peculiarità fiscali dell'attività degli enti ecclesiastici*

- L'Ente Ecclesiastico, qualora abbia intenzione di esercitare un'attività commerciale, deve aprire la partita IVA ed una posizione presso la Camera di Commercio, determina il suo risultato economico al pari di una attività commerciale, essendo soggetto al TUIR .



- **RIDUZIONE ALIQUOTA IRES AL 50 % PER GLI ENTI ECCLESIASTICI**
- L'aliquota IRES ordinaria per l'Ente Ecclesiastico, purché civilmente riconosciuto, è ridotta al 50 % , pari al 13,75% ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del D.P.R. 601/73.
- **A tal fine l'Amministrazione Finanziaria sostiene che la riduzione dell'IRES spetterebbe solo in relazione alle attività aventi fine di religione o di culto, mentre per le attività diverse eventualmente esercitate sarebbe necessario applicare la normativa fiscale prevista, dimenticando che le attività di religione e di culto non soggette ad Ires!**



- **IMU**
- **Riferimenti legislativi e prassi**
- Decreto 19 novembre 2012 n. 200 ( Regolamento )
- D.Lgs n.504/1992 art. 7 c.1 lett. i)
- Dl n. 201 del 2011, art. 13
- Dlgs n. 23 del 2011 articoli 8 e 9
- Parere del Consiglio di Stato n. 4180 /2012 Sez. Consultiva atti normativi
- Parere del Consiglio di Stato adunanza di Sezione del 8 novembre 2012



- **MA LA CHIESA PAGA L' IMU ?**
- **In prima istanza chiarire il concetto di Chiesa, Stato della Citta del Vaticano e Congregazioni religiose e loro rapporto istituzionale con SCV .**
- **Inoltre ai fini dell'imposta IMU occorre individuare il soggetto proprietario dell'immobile che, nel caso degli enti religiosi ( accezione più ampia degli e.e. ) , è equiparato a tutti gli effetti al pari di un ente non commerciale.**



- Le principali esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli Enti Ecclesiastici sono attribuiti al pari di tutti gli enti non profit e sono per tale tipologia soggetti :
- ❖ L'ente no profit il cui statuto prevede il divieto di distribuire utili o l'obbligo di reinvestirli esclusivamente a fini di solidarietà sociale.
- ❖ L'ente che si prefigge l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altro ente no profit con attività analoga.
- ❖ Cliniche e ospedali se accreditati o convenzionati con stato ed enti locali, le cui attività sono svolte "in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico" a titolo gratuito o dietro il pagamento di rette di "importo simbolico".



- ❖ Scuole e convitti la cui attività è “paritaria” rispetto a quella statale e non “discrimina” gli alunni • Le strutture ricettive la cui ricettività è “sociale”.
- ❖ Attività ricreative, culturali e sportive per cui fa fede un compenso “simbolico”.
- **Al di fuori tali casi, l’Imu è sempre dovuta**

**fine**